

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE VECCHIO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUORGNE' TO VIA RIVASSOLA 18

Numero REA: TO - 1122890

Codice fiscale: 10316640019

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-05-2010 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO A ALL'ATTO N. 46651/19296	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede)	
	Esiste, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi	
	dell'art. 1 lettera b) della legge n. 381/91, la società cooperativa so-	
	ciale denominata:	
	“Società Cooperativa Sociale PONTE VECCHIO”.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, in particolare	
	dalla legge 59/92, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.	
	La Cooperativa ha sede legale nel comune di Cuorgnè e potrà istituire	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche al-	
	trove con delibera degli organi competenti.	
	La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresen-	
	tanza del movimento cooperativo.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato; di conseguenza i	
	soci hanno diritto di recesso dalla Cooperativa con almeno 180 giorni	
	di preavviso.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	

	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale e ha una vocazione europea, mediterranea e	
	internazionale.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutua-	
	lità di cui all'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.	
	La Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla legge 8	
	novembre 1991 n° 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse genera-	
	le della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (a-	
	gricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate,	
	nelle percentuali e secondo quanto definito dalla legge 8 novembre	
	1991 n° 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. La Cooperati-	
	va attuerà, in forma mutualistica e senza fini di lucro, l'autogestione	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavo-	
	rativa alle migliori condizioni sociali e professionali ai propri soci la-	
	voratori, in base alle disposizioni della normativa in vigore, del pre-	
	sente Statuto, del regolamento interno e delle disponibilità di bilancio.	
	Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi	
	mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non so-	
	ci.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche in collabora-	
	zione con terzi.	
	L'esperienza e l'impegno lavorativo sono vissuti attraverso i valori	
	della partecipazione, della responsabilizzazione, della collaborazione	

	solidale, dell'espressività e della socializzazione, in vista del raggiun-	
	gimento di una propria autonomia e del superamento delle condizioni	
	di bisogno, di disagio, di emarginazione. Il Regolamento Interno	
	dovrà precisare gli obiettivi concreti, gli strumenti per raggiungerli e la	
	responsabilità di ciascuno.	
	Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economica-	
	mente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Coopera-	
	tiva un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei	
	mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elabo-	
	razione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte	
	strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'a-	
	zienda; partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati	
	economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio	
	lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizio-	
	ne della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo	
	stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità	
	previste dallo Statuto e dai regolamenti interni. Ai soci lavoratori sa-	
	ranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vi-	
	genti leggi in relazione al rapporto associativo e di lavoro instaurato	
	con la cooperativa.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita	
	dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la	
	Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:	
	a) Attività lavorative finalizzate alla produzione di oggetti in cuoio,	

	stoffa, legno, ceramica, carta, materiali plastici, metallici, prodotti co-	
	smetici, prodotti di erboristeria, lavorazioni fotografiche, serigrafiche,	
	e artigianali in genere e le attività di commercializzazione dei beni	
	prodotti, sia mediante la gestione di negozi di vendita rivolti ai diretti	
	consumatori, sia avvalendosi di rappresentanti, agenti, concessionari	
	di vendita, società commerciali o simili.	
	b) Partecipazione a mostre nazionali ed internazionali a fiere, per l'e-	
	sposizione, la reclamizzazione e la commercializzazione dei propri	
	prodotti.	
	c) Servizi amministrativi generali e di controllo gestione.	
	d) Assunzione di lavori di pulizia e servizi generali, presso uffici pub-	
	blici e privati, ambulatoriali, ecc.; assunzione di lavori di giardinaggio,	
	manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche e/o private; lavori di	
	manutenzione di sentieri, aree verdi e attrezzate di parchi e riserve	
	naturali presso Enti pubblici ed Enti o Ditte private; gestione di inter-	
	venti per la difesa dell'ambiente, pulizie generali e speciali; gestione	
	di mense aziendali, manutenzioni e servizi ricreativi sia per privati che	
	per pubbliche amministrazioni ed Enti vari.	
	e) Lavori edili, di decorazione e di impiantistica civile e industriale in	
	genere.	
	f) Raccolta, trasporto, selezione, sterilizzazione, gestione e smalti-	
	mento di rifiuti civili o industriali per conto terzi; raccolta differenziata	
	di qualsiasi rifiuto o materiale destinato al recupero.	
	g) Conduzione e gestione di sistemi e impianti per il trattamento, la	
	valorizzazione, trasformazione e commercializzazione dei materiali	

	recuperati e di beni dimessi.	
	h) Attività di trasporto, anche per conto terzi, sussidiarie alle attività il-	
	lustrate nei commi precedenti.	
	i) Attività di commercializzazione di beni di produzione propria ed al-	
	trui, sia mediante la gestione di negozi di vendita rivolti ai diretti con-	
	sumatori che avvalendosi di rappresentanti, agenti, concessionari di	
	vendita, società commerciali e simili.	
	j) Promozione o gestione di corsi di formazione volti alla qualificazio-	
	ne umana, culturale, professionale dei soci o di terzi.	
	k) Potrà inoltre ottenere, od acquistare il diritto di esclusività median-	
	te brevetto o marchio di disegni, prodotti, processi di lavorazione,	
	modelli di Attuazione industriale.	
	La Cooperativa intende svolgere le attività sopra indicate in stretta	
	collaborazione con tutte le forze pubbliche o private del territorio inte-	
	ressate a sviluppare iniziative volte alla prevenzione del disagio ed al-	
	la lotta alle sue cause, in particolare nell'ambito del mondo del lavoro,	
	rivolte ai giovani nonché al trattamento e al reinserimento sociale di	
	chi vive in condizioni di devianza o marginalità. La Cooperativa, per il	
	conseguimento dello scopo sociale, potrà sviluppare secondo le cir-	
	costanze le varie attività indicate, attraverso la gestione di laboratori,	
	officine, cantieri, spacci, mense e quant'altro necessario e potrà svol-	
	gere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elen-	
	cate. La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, indu-	

	striale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente atti-	
	nenti ai medesimi nonché tra l'altro, e solo per indicazione esemplifi-	
	cativa e non limitativa:	
	1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite	
	dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analo-	
	ghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realiz-	
	zare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pub-	
	blico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento	
	delle cooperative sociali;	
	2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili,	
	finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e	
	di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi	
	di garanzia fidi, preferibilmente se promossi dal movimento coopera-	
	tivo, al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni	
	nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanzia-	
	rie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fi-	
	deiussioni;	
	3) - prestare fideiussioni dirette a consolidare e sviluppare il movi-	
	mento cooperativo e il terzo settore in genere, ed in specie ad agevo-	
	lare al suo interno gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	4) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-	
	ne o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di pro-	
	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoderna-	
	mento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme mo-	

	dificative ed integrative e partecipare allo sviluppo e al finanziamento	
	delle cooperative sociali;	
	5) - emettere azioni di partecipazione cooperativa, obbligazioni ed al-	
	tri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vi-	
	gente normativa;	
	6) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimen-	
	to dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito re-	
	golamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservan-	
	za della normativa vigente in materia e, in particolare, delle norme	
	che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;	
	7) - Ricevere donazioni finalizzate al sostentamento dell'attività e dei	
	progetti.	
	8) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo	
	2545-septies del codice civile.	
	La Cooperativa si può avvalere del contributo di terzi che, a qualsiasi	
	titolo professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle di-	
	verse forme alle attività e alla gestione della Cooperativa. Inoltre può	
	integrare la propria attività con quella di altre strutture cooperative,	
	promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo. Inoltre può servirsi di quanto lo	
	Stato, attraverso gli organi centrali, regionali, locali, con le sue nor-	
	mative e mezzi vorrà promuovere in ambito socio-lavorativo. Potrà al-	
	tresì agire conformemente a quanto le norme della Comunità Euro-	
	pea sapranno predisporre per il recupero ed i reinserimento sociale e	

	lavorativo di persone con difficoltà di collocamento.	
	La Cooperativa può partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le	
	operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi	
	stessi. Può stipulare convenzioni, ricevere affidamenti e utilizzare o-	
	gni altra possibile modalità per l'acquisizione di contratti o incarichi.	
	La Cooperativa potrà acquistare o vendere immobili, richiedere mutui	
	e finanziamenti purché connessi all'attività sociale. Per il raggiungi-	
	mento dello scopo sociale la cooperativa richiederà le autorizzazioni	
	necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di leg-	
	ge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori	
	di attività nei quali opera.	
	E' in ogni caso espressamente esclusa qualsiasi operazione inerente	
	la raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di	
	assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi	
	dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle at-	
	tività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e	
	di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future di-	
	sposizioni di legge.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'am-	
	montare delle azioni sottoscritte. Possono assumere la qualifica di	

	soci cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ed	
	efficacemente all'attività dell'impresa sociale, condividendone le finalità, e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo	
	scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i seguenti requisiti:	
	* regolarità della propria posizione personale nei confronti delle normative nazionali ed internazionali in materia di immigrazione, asilo politico, permanenza sul suolo straniero e capacità lavorativa;	
	* proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione all'incarico che essi assumono con l'ingresso in cooperativa;	
	* approvazione dello scopo mutualistico e adesione al medesimo.	
	I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente (salvo il rimborso delle spese sostenute), ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci. Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che partecipano a società	

	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino,	
	per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere soci persone giuridiche pubbliche o private	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali. Possono infine essere ammessi alla Coo-	
	perativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti	
	finanziari partecipativi.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istitui-	
	ta dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla	
	quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla	
	loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo	
	in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà	
	fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in	
	relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al li-	
	mite massimo fissato dalla legge. Al termine di tale periodo detti soci	
	sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperato-	
	ri. All'atto dell'ammissione l'Organo amministrativo determinerà al-	
	tresì i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di	
	formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere e-	

	letti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola,	
	nell'Organo Amministrativo della Cooperativa sono ammessi a gode-	
	re di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi	
	obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato	
	esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee	
	straordinarie di modifica dello statuto.	
	Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribu-	
	zione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso	
	ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mu-	
	tualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della relativa domanda. I soci appartenenti alla categoria speciale	
	possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del pe-	
	riodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 13 del presente statuto.	
	Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora l'Organo ammini-	
	strativo accerti:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperati-	
	va o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività e-	
	conomica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organiz-	
	zazione aziendale.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Orga-	
	no amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di	
	persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di na-	
	scita, cittadinanza e codice fiscale;	
	b) i motivi della richiesta;	
	c) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	d) per il socio cooperatore che intende prestare attività lavorativa: i	
	requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolge-	
	re nella Cooperativa, nonché l'impegno a conferire la propria opera	
	per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termi-	
	ni stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro di-	
	sponibile in cooperativa;	
	e) il numero di azioni di capitale sociale che intende sottoscrivere,	
	nei limiti di legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il pre-	
	sente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali. Se trattasi di società, associa-	
	zioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), e) ed f)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà essere	
	sottoscritta dal loro legale rappresentante e dovrà altresì contenere:	
	a) la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale,	
	l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deli-	
	berazione;	

	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;	
	d) il nome della o delle persone delegate nei rapporti con la Cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 8 (Domicilio dei soci)	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effet-	

	tuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i	
	soci sono obbligati:	
	a) al versamento in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione	
	sul Libro Soci, o ratealmente nei termini stabiliti dall'Organo Ammini-	
	strativo:	
	* del capitale sottoscritto;	
	* dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	* dell'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrati-	
	vo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di am-	
	missione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deli-	
	berazioni adottate dagli organi sociali,	
	c) a partecipare all'attività della cooperativa e al perseguimento	
	degli scopi sociali nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e	
	dall'Organo Amministrativo, salvo il verificarsi di una delle cause pre-	
	viste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	d) a partecipare a tutte le assemblee ordinarie e straordinarie per-	
	sonalmente o, se impossibilitati, mediante delega;	
	e) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi	
	sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavo-	
	ro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analo-	
	go a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'or-	

	gano amministrativo accordata in considerazione della tipologia di	
	rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello	
	stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;	
	f) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il	
	proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la coo-	
	perativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro in-	
	staurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa,	
	g) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della cooperativa.	
	Art 10 (Diritti dei soci)	
	I soci hanno diritto nelle forme e modalità previste dal presente Statu-	
	to e dai regolamenti interni:	
	* di partecipare alla gestione della cooperativa, alle deliberazioni	
	dell'assemblea e all'elezione delle cariche sociali;	
	* di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla cooperativa nei	
	modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni assem-	
	bleari;	
	* di prendere visione dei libri verbali delle assemblee, dell'Organo	
	Amministrativo e del Collegio Sindacale nelle forme e modalità stabi-	
	lite dal Regolamento Interno, sotto l'osservanza delle norme di legge;	
	* di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti in	
	merito alla gestione sociale;	
	* di chiedere, prima dell'approvazione del bilancio da parte dell'As-	
	semblea, una copia del bilancio annuale, della relazione degli ammi-	

	nistratori e di quella dei sindaci.	
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di	
	morte se persone fisiche; per recesso, esclusione, scioglimento o	
	messa in liquidazione se persone giuridiche od enti.	
	Art. 12 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per	
	il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Coo-	
	perativa, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di or-	
	dine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperati-	
	va stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposi-	
	to regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa	
	ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devo-	
	no darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'arbitrato di	

	cui al successivo art. 46. Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta o comunque	
	senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far de-	
	correre l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei	
	soci.	
	Art. 13 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'am-	
	missione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che deri-	
	vano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assem-	
	blea dei soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Am-	
	ministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 45 (qua-	
	rantacinque) giorni per adeguarsi;	
	c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, con termi-	
	ne di almeno 60 (sessanta) giorni, si renda moroso nel versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	

	contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi alla società un danno ingiusto, o tenti di danneggiare materialmente la Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	f) che senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo svolga attività o prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività concorrenti e/o contrastanti con quelli della cooperativa;	
	g) che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo dell'organo amministrativo, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della cooperativa, omettendo di operare in modo significativo con essa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere all'arbitrato di cui al successivo art. 46, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	

	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali	
	materie sono demandate all'arbitrato di cui all'art. 46 del presente	
	Statuto. Il mancato ricorso all'arbitrato entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso	
	delle azioni interamente liberate, eventualmente aumentate per riva-	
	lutazione o ritorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimen-	
	to del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato	
	e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla coope-	
	rativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è	
	effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, even-	
	tualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al prece-	
	dente articolo 15. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	

	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale ri-	
	sultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del	
	decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappre-	
	senterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica	
	l'art. 2347 2° e 3° comma del Codice Civile.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei so-	
	ci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo	
	non sia stato richiesto (con lettera raccomandata) entro 180 (centoot-	
	tanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Ammini-	
	strativo alla riserva legale. Comunque, la Cooperativa può compen-	
	sare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o	
	dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-	
	lamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite,	
	anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per	
	il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in	
	cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo	
	e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del	

	socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI - SOCI SOVVENTORI - AZIONI DI PARTECI-	
	PAZIONE COOPERATIVA - OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI	
	DI DEBITO	
	Art. 18 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto,	
	possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui	
	all'art. 2526 del Codice Civile. Rientrano nella categoria generale dei	
	soci finanziatori i soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, disciplinati dagli articoli 19-23 del presente Sta-	
	tuto. La cooperativa può inoltre emettere strumenti obbligazioni o	
	strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli	
	articoli 2410 e seguenti del Codice Civile, come da disciplina conte-	
	nuta nell'articolo 27 del presente Statuto. In ogni caso ai soci coope-	
	ratori che sottoscrivano strumenti finanziari non possono essere attri-	
	buiti per tale motivo ulteriori voti in assemblea dei soci.	
	Art. 19 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui	
	all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 20 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenzia-	
	mento aziendale di cui al successivo articolo 28 comma primo, lettera	
	a), punto 2), del presente statuto. I conferimenti stessi possono ave-	

	re ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento/00). O-	
	gni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni	
	pari a cinque.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, pri-	
	mo comma del Codice Civile.	
	Art. 21 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in sede di emis-	
	sione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo	
	Amministrativo il proposto acquirente e questi deve pronunciarsi en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire le azioni, l'Organo Amministrativo provve-	
	derà ad indicarne altro gradito o, in mancanza il socio sarà libero di	
	vendere le proprie azioni al soggetto da lui indicato.	
	Art. 22 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere di-	
	sciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono es-	
	sere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Ammi-	
	nistrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emes-	
	se;	

	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo quanto verrà stabilito nella delibera di emissione. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	

	no attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione e del col-	
	locamento delle azioni.	
	Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sov-	
	ventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine mini-	
	mo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di e-	
	missione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto per essi espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci	
	cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si	
	applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	
	clausole di incompatibilità.	
	Art. 24 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare pro-	
	cedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e	
	all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L.	
	59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Co-	
	operativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto	
	di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per	
	un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile	
	delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bi-	
	lancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produt-	
	tive. Il valore di ciascuna azione è di euro 100,00 (cento/00). Le A-	

	zioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura	
	non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Coope-	
	rativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle	
	altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non com-	
	porta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Co-	
	operativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nomi-	
	nale complessivo delle altre azioni. L'assemblea, in sede di delibera	
	di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:	
	* l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra in-	
	dicati;	
	* la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approva-	
	ti dall'assemblea;	
	* i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente	
	rimaste inoperte.	
	Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una	
	remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci coo-	
	peratori.	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e	
	nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente	

	alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 25 (Assemblea speciale)	
	L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Coo-	
	perativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate	
	per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene	
	convocata dall'Organo Amministrativo della Cooperativa o dal rappre-	
	sentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni di parte-	
	cipazione cooperativa.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un	
	voto per ogni azione posseduta. L'assemblea delibera sulle materie	
	ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esami-	
	nare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee	
	dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'ese-	
	cuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli inte-	
	ressi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei con-	
	fronti della società.	
	Art. 26 (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai detentori	
	di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento del-	
	le azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni	
	medesime. In questo caso, come pure in quello di scioglimento della	
	Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:	
	a) esclusivamente al valore nominale;	

	b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisi-	
	bili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente	
	corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscen-	
	te.	
	Art. 27 (Obbligazioni e altri strumenti di debito)	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può	
	emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi	
	dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice	
	Civile.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	
	* l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il	
	relativo valore nominale unitario;	
	* le modalità di circolazione;	
	* i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di correspon-	
	sione degli interessi;	
	* il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti o dei possessori di stru-	
	menti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dalle norme di legge.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 28 (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da	
	azioni del valore di euro 100,00 (cento/00) ciascuna.	
	Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono	
	essere superiori ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, ed in particolare	
	dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Co-	
	operativa;	
	b) - dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle a-	
	zioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme	
	versate dai soci;	
	d) - dalla riserva straordinaria;	
	e) - da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per	
	legge;	
	f) - da eventuali donazioni o elargizioni che non siano assegnate a	
	fondi sociali e che non vengano utilizzate nella gestione corrente o	
	che non siano rappresentate nei conti d'ordine.	
	Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del Codice Civile la società ha fa-	
	coltà di escludere l'emissione dei certificati azionari. Le riserve indivi-	
	sibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale	

	né all'atto dello scioglimento della società.	
	In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.	
	Art. 29 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Il socio cooperatore non può trasferire le proprie azioni, nemmeno in	
	parte, ad altra persona fisica o giuridica, fatto salvo il diritto di reces-	
	so ai sensi di legge.	
	Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote o	
	azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal se-	
	condo comma dell'articolo 2545 quinquies del Codice Civile e l'acqui-	
	sto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve	
	disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Art. 30 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla reda-	
	zione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente, alla stesura della relazione sull'andamento della	
	gestione sociale. La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a	
	quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'at-	
	tività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare	
	riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore o-	
	pera la Cooperativa, dei soci e della comunità tutta.	
	La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla per-	
	tinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto alle finalità enun-	
	ciate statutariamente. Il bilancio deve essere presentato all'Assem-	
	blea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'e-	

	servizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bi-	
	lancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministra-	
	tori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio. L'assemblea che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura pre-	
	vista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito	
	dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisi-	
	bili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di A-	
	zioni di Partecipazione Cooperativa, sotto l'osservanza delle vigenti	
	disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal presente sta-	
	tuto.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i divi-	
	dendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le coope-	

	rative a mutualità prevalente.	
	In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sot-	
	toscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla	
	precedente lettera d).	
	Art. 31 (Ristorni)	
	Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione	
	dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci coo-	
	operatori lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno,	
	nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o	
	più delle seguenti forme:	
	* erogazione diretta;	
	* emissione di nuove azioni di capitale;	
	* emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente sta-	
	tuto.	
	Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stan-	
	ziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere	
	effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutuali-	
	stici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quan-	
	to previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei	
	seguenti elementi:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	

	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	art. 32 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione);	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 33 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono convocate dall'Organo Amministrativo in una località che può anche essere diversa dal comune ove la cooperativa ha sede legale, purché in un paese dell'Unione Europea.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione (quali il telefax, la posta elettronica, la consegna a mano) idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo, inviati almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e	

	dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli	
	intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 34 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei	
	soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del	
	presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dis-	
	senzienti.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale	
	dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione e definisce gli	
	indirizzi generali nel rispetto di quanto previsto dalla legge;	
	2) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;	
	3) procede alla nomina dell'Amministratore Unico ovvero degli	
	Amministratori previa determinazione del loro numero;	
	4) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo	
	contabile;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli ammini-	
	stratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del	
	2001;	
	9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte	

	secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;	
	10) delibera in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12	
	delle legge 127/71 e relativa regolamentazione;	
	11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal-	
	la legge e dal presente statuto.	
	L'Assemblea straordinaria delibera:	
	* sulle modificazioni dello statuto, fatte salve le competenze come in-	
	fra attribuite all'Organo Amministrativo	
	* sullo scioglimento della Cooperativa;	
	* sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;	
	* su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua	
	competenza.	
	L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 30.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	Amministrativo lo creda necessario, ovvero quando ne è fatta richie-	
	sta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci e nella do-	
	manda scritta agli Amministratori sono indicati gli argomenti da tratta-	
	re. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La	
	convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui	
	quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli ammi-	
	nistratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predi-	
	sposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	

	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e	
	sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice Civile.	
	Art. 35 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordina-	
	ria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci inter-	
	venuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci pre-	
	senti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per	
	l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi	
	fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, le relative delibere	
	devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rap-	
	presentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea	
	di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci cooperatori	
	risultanti dal libro dei soci.	
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale,	
	sulla fusione, trasformazione o scissione della società, sul trasferi-	
	mento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato o	
	sullo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea per essere	
	valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convo-	
	cazione, almeno dai 3/5 dei soci e delibera con il voto favorevole del-	
	la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.	

	Restano altresì salve le disposizioni di legge che, per particolari deli-	
	bere, richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	Ai sensi dell'articolo 2538 ultimo comma del codice civile l'Organo	
	Amministrativo può decidere che il voto per le deliberazioni riguardanti i	
	punti 2, 6, 9 e 12 di cui al precedente articolo 34 sia espresso anche	
	per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve es-	
	sere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per este-	
	so la deliberazione proposta.	
	I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R alla società	
	apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento rice-	
	vuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o con-	
	trario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo	
	della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il gior-	
	no e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per cor-	
	rispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione	
	dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.	
	Art. 36 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve in-	
	dicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'i-	
	dentità dei partecipanti ed il numero dei voti spettanti a ciascuno; de-	
	ve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, a-	
	stenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richie-	
	sta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il ver-	

	bale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il	
	verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la	
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Le votazioni si fanno in modo palese.	
	All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresen-	
	tante dell'associazione di categoria a cui la cooperativa eventualmen-	
	te aderisce.	
	Art. 37 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel	
	libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versa-	
	menti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualun-	
	que sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 22. I soci, che	
	per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'as-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio avente	
	diritto di voto, mediante delega scritta. Amministratori e Sindaci non	
	possono ricevere deleghe.	
	Nessun socio può rappresentare per delega più di tre altri soci aventi	
	diritto al voto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto nell'art.	
	2372 del Codice Civile.	
	Art. 38 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente	
	dell'Organo Amministrativo o in sua assenza dal Vice Presidente, sal-	
	vo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'Assemblea non elegga	
	altri a presiederla.	

	Quando non siano presenti l'Amministratore Unico o il Presidente	
	dell'Organo Amministrativo e il Vice Presidente, il presidente è eletto	
	dall'Assemblea col voto della maggioranza dei presenti. L'Assem-	
	blea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La no-	
	mina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	notaio.	
	Art. 39 (Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di	
	Amministrazione))	
	La cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da	
	un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglie-	
	ri variabile da due a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci,	
	che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei	
	componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le per-	
	sone indicate dai soci cooperatori o persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei	
	componenti dell'Organo Amministrativo. Il mandato degli amministra-	
	tori dura tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli ammini-	
	stratori possono essere rieletti.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice Presidente.	
	Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea,	
	previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a	
	quanto stabilito dall'art. 2383 - comma 3 del Codice Civile, all'ammi-	
	nistratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del dan-	

	no.	
	Art. 40 (Compiti dell'Organo Amministrativo)	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestio-	
	ne della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.	
	Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'arti-	
	colo 2365 comma secondo del Codice Civile.	
	Spetta tra l'altro all'Organo Amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel	
	rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che do-	
	vranno essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi	
	lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uo-	
	po l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività so-	
	ciale;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme	
	restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	g) assumere e licenziare personale della cooperativa fissandone le	
	retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della cooperativa ad organi federali o consortili;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclu-	
	sione dei soci;	

	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta	
	eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello sta-	
	tuto siano riservati all'Assemblea; l'Organo Amministrativo ha quindi,	
	tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado	
	e giurisdizione; concedere fideiussioni, richiedere affidamenti banca-	
	ri, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi	
	in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti	
	pubblici.	
	m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.	
	L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile,	
	dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno	
	o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 41 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente, o da chi lo so-	
	stituisce, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, op-	
	pure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri	
	o dal Collegio Sindacale, ove nominato.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail	
	da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi	

	urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci ef-	
	fettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione garan-	
	tendo comunque che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano infor-	
	mati. Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. L'Organo	
	Amministrativo può nominare un Segretario per la redazione del ver-	
	bale, che può anche essere esterno allo stesso o alla cooperativa.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segreta-	
	rio della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione	
	del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riu-	
	nione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione	
	ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei pre-	
	senti.	
	A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad	

	una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, prevale la parte	
	cui afferisce il voto del Presidente. Le deliberazioni dell'Organo Am-	
	ministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e	
	dal Segretario (se nominato).	
	L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di	
	interessi, è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deli-	
	berazione.	
	Art. 42 (Rinuncia, decadenza, scadenza, integrazione dell'Organo	
	Amministrativo)	
	I componenti dell'Organo Amministrativo che intendono rinunciare	
	all'ufficio devono darne comunicazione scritta all'Organo stesso ed al	
	Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli al-	
	tri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice	
	Civile, ovvero viene convocata un'Assemblea che assume le determi-	
	nazioni del caso.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostitu-	
	zione dei mancanti.	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effet-	
	to solo dal momento in cui l'Organo Amministrativo è ricostituito.	
	Art. 43 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli	
	amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si	
	applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 del Codice Ci-	

	vile.	
	In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per con-	
	to della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Art. 44 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione ha la firma e la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai	
	terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato, senza preventiva	
	delega del Consiglio di Amministrazione (quando nominato), a riscuo-	
	tere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni na-	
	tura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione (in questo caso, previa delibera del Consiglio di Ammini-	
	strazione stesso) potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procu-	
	ratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsia-	
	si autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giuri-	
	sdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. L'Organo Ammi-	
	nistrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori spe-	
	ciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presiden-	
	te, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consi-	
	glio. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vi-	
	ce Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presi-	

	dente.	
	L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione (in questo caso, previa delibera del Consiglio di Ammini-	
	strazione stesso) potrà conferire speciali procure, per singoli atti o ca-	
	tegorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 45 (Collegio Sindacale - Controllo contabile)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per scelta	
	volontaria dell'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti	
	dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo e-	
	sercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e	
	2403 bis del Codice Civile. Il controllo contabile sulla società è eser-	
	citato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che, ricorren-	
	do i presupposti di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma del Codice Ci-	
	vile, l'assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove	
	questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti	

	di legge.	
	Art. 46 - Clausola di arbitrato	
	Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la	
	società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,	
	anche promossa da amministratori, sindaci e liquidatori o nei loro	
	confronti, ivi comprese quelle relative alla validità di delibere assem-	
	bleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà risolta mediante ar-	
	bitrato rituale secondo diritto, da un Collegio Arbitrale di tre arbitri no-	
	minati dalla Camera Arbitrale del Piemonte.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 47 (Liquidatori)	
	La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla no-	
	mina di uno o più liquidatori determinando:	
	* il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in	
	caso di pluralità di liquidatori;	
	* a quali di essi spetta la rappresentanza della società;	
	* i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	* i poteri spettanti ai liquidatori.	
	Art. 48 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risul-	
	tante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	* a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai	
	possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore	

	nominale, nonché dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;	
	* a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci coo-	
	operatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo	
	30, lettera c) e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;	
	* al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 49 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per di-	
	sciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e re-	
	gole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto at-	
	tiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del	
	lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e il tratta-	
	mento economico dei soci lavoratori - l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se no-	
	minato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in	
	quanto costituiti, nonché i criteri a cui l'Organo Amministrativo dovrà	
	attenersi per stabilire l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci	
	nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del	
	precedente art. 40.	
	Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, san-	

	zioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei	
	compensi per l'attività prestata dai Soci.	
	Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i	
	soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimo-	
	nio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 51 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti nor-	
	me di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a nor-	
	ma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme del-	
	le società per azioni.	
	In originale firmato:	
	BERTOLETTI Maria Cristina	
	BERTOLETTI Tiziana Emilia	
	BERTA Sara	
	PRETE Gilberto	
	Giovanna Ida CHIOLINO	
	CHIAPPERINI Carlo	
	GRISOLANO Giuseppe Giacomo Spirito	
	MORO Enrico	
	MARCHI Francesco	
	PRETE Massimo	
	RIOLFO Piero	